



**Legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento
(Procedura di risanamento per persone fisiche)**

Avamprogetto

Modifica del «\$SmartDocumentDate»

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale dell'11 aprile 1889² sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 173a titolo marginale e cpv. 1

b. Per domanda
di moratoria con-
cordataria op-
pure d'ufficio

¹ Se il debitore o il creditore hanno presentato una domanda di moratoria concordataria, il giudice può differire la decisione sul fallimento.

Art. 191 cpv. 2

² Per le persone fisiche il giudice dichiara il fallimento soltanto se non sussistono possibilità di concludere un concordato secondo gli articoli 293–336 o un appuramento bonale dei debiti mediante trattative private secondo l'articolo 336a.

Art. 306 cpv. 1 n. 2

Concerne soltanto il testo francese.

RS

¹ FF 2022 ...
² RS 281.1

Art. 332 cpv. 2 primo periodo

² Gli articoli 302–307 e 310–331 oppure gli articoli 333–336 si applicano per analogia. ...

VI. Procedura concordataria semplificata per debitori non soggetti all'esecuzione in via di fallimento*Art. 333*

1. Domanda del debitore

¹ Ogni debitore non soggetto all'esecuzione in via di fallimento può domandare al giudice del concordato che si proceda a una procedura concordataria semplificata.

² Il debitore deve allegare alla sua domanda documenti attestanti il suo stato patrimoniale e reddituale attuale e futuro nonché un piano di apuramento dei debiti provvisorio.

Art. 334

2. Moratoria.
Nomina di un commissario

¹ Se sussistono possibilità di omologazione del concordato, il giudice del concordato concede al debitore una moratoria di quattro mesi al massimo e nomina un commissario.

² Il giudice del concordato notifica senza indugio la concessione della moratoria all'ufficio d'esecuzione e al registro fondiario. La moratoria è menzionata nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo la sua concessione.

³ Il commissario adempie i compiti di cui agli articoli 295 capoverso 2 e con l'avviso ai creditori pubblica anche la concessione della moratoria. Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario.

⁴ Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a sei mesi al massimo se sussistono possibilità di omologazione del concordato. Se manifestamente non vi sono più possibilità di omologazione del concordato, la moratoria può essere anticipatamente revocata su domanda del commissario. In caso di revoca della moratoria le esecuzioni proseguono in via di pignoramento, salvo che il debitore chieda al giudice del concordato di:

- a. dichiarare il fallimento alle condizioni dell'articolo 191; o
- b. aprire la procedura di fallimento per persone fisiche sotto forma di procedura di risanamento secondo le condizioni di cui all'articolo 337.

⁵ Il reclamo contro la decisione del giudice del concordato è retto dall'articolo 295c.

Art. 335

3. Effetti della moratoria. Preparativi del concordato

¹ Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. I termini di cui agli articoli 88, 93 capoverso 2, 116 e 154 rimangono sospesi; fanno eccezione:

- a. i contributi periodici di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia;
- b. l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.

² Il giudice del concordato revoca anticipatamente la moratoria se il debitore contravviene all'articolo 298 capoversi 1–3 o alle istruzioni del commissario. Le esecuzioni proseguono in via di pignoramento salvo che il debitore chieda al giudice del concordato di:

- a. dichiarare il fallimento secondo le condizioni di cui all'articolo 191, o
- b. aprire la procedura di fallimento per persone fisiche sotto forma di procedura di risanamento secondo le condizioni di cui all'articolo 337.

³ Di regola si rinuncia all'esecuzione dell'assemblea dei creditori (art. 301 – 302). Il commissario invia ai creditori la bozza del concordato e impartisce loro un termine per dichiarare se lo accettano o lo rigettano. Se tuttavia in ragione di circostanze particolari l'esecuzione dell'assemblea sembra opportuna, il commissario può riunire i creditori.

⁴ Il giudice del concordato può decidere di omologare o rigettare il concordato anche senza un'udienza (art. 304 cpv. 3).

⁵ Per il rimanente gli effetti della moratoria e i preparativi del concordato sono retti dagli articoli 297–304.

Art. 336

4. Omologazione ed esecuzione del concordato

L'omologazione e l'esecuzione del concordato sono rette dalle disposizioni generali sul concordato (art. 305–313 e 332) e dalle disposizioni sul concordato ordinario (art. 314–316), fatte salve le seguenti eccezioni:

- a. i creditori che non accettano o rigettano il concordato entro il termine impartito non sono compresi nel computo per l'accettazione del concordato né per la loro persona né per i loro crediti;
- b. la garanzia dell'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati ammessi non è un presupposto per l'omologazione del concordato; il concordato deve tuttavia prevedere che i crediti in questione siano completamente soddisfatti entro l'adempimento del concordato e prima degli altri crediti concordatari, a meno che singoli creditori abbiano esplicitamente rinunciato al soddisfacimento integrale e anticipato;

- c. se il concordato è rigettato, il giudice del concordato su richiesta del debitore:
1. dichiara il fallimento secondo le condizioni di cui all'articolo 191, o
 2. avvia la procedura di risanamento nel fallimento per persone fisiche secondo le condizioni dell'articolo 337.

VII. Moratoria ai fini dell'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private per debitori non soggetti all'esecuzione in via di fallimento

Art. 336a

¹ Ogni debitore non soggetto all'esecuzione in via di fallimento può domandare al giudice del concordato che si proceda all'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private.

² Nella domanda, il debitore deve presentare lo stato dei suoi debiti e la situazione quanto al suo patrimonio e ai suoi proventi.

³ Se l'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private non appare escluso già di primo acchito e le spese del procedimento sono garantite, il giudice del concordato concede al debitore una moratoria di tre mesi al massimo e nomina un commissario. Durante la moratoria vale quanto segue:

- a. su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a tre mesi. Inoltre, può essere revocata innanzi tempo, se l'appuramento bonale dei debiti non è manifestamente più possibile;
- b. durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore, fatta eccezione per i contributi periodici di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia; i termini previsti dagli articoli 88, 93 capoverso 2, 116 e 154 sono sospesi;
- c. la decisione del giudice del concordato è comunicata ai creditori; il reclamo contro la decisione del giudice del concordato è retto dall'articolo 295c;
- d. il commissario assiste il debitore nell'elaborazione di una proposta di appuramento e conduce le trattative con i creditori in vista dell'accettazione delle proposte di appuramento.

⁴ Il giudice del concordato può incaricare il commissario, su domanda dello stesso o di un creditore, di vigilare sul debitore nell'esecuzione della convenzione di appuramento bonale dei debiti.

⁵ In caso di successiva procedura concordataria, la moratoria secondo il capoverso 3 è computata sulla durata della moratoria concordataria.

Titolo dodicesimo: Procedura di fallimento per persone fisiche sotto forma di procedura di risanamento

Art. 337

A. Apertura
I. Condizioni

¹ Se il debitore è una persona fisica soggetta all'esecuzione in via di fallimento o in via di pignoramento può chiedere al giudice del fallimento l'apertura di una procedura di fallimento sotto forma di procedura di risanamento conformemente al presente titolo (procedura di risanamento).

² Deve allegare alla domanda documenti attestanti il suo stato patrimoniale e reddituale attuale e futuro.

³ Il giudice del fallimento apre la procedura di risanamento se:

- a. il debitore è durevolmente insolvente;
- b. non vi è alcuna possibilità di conclusione di un concordato in procedura concordataria ordinaria o semplificata o di un appuramento bonale dei debiti secondo gli articoli 293–336a;
- c. il debitore rende verosimile che durante la procedura non sorgeranno nuove obbligazioni scoperte;
- d. al debitore negli ultimi 15 anni non è stata concessa alcuna liberazione dal debito residuo secondo l'articolo 349; e
- e. contro il debitore, per atti od omissioni compiuti negli ultimi cinque anni, non è pendente alcun procedimento penale per un crimine o delitto nel fallimento o nell'esecuzione per debiti secondo gli articoli 163–171 del Codice penale³, né contro di lui è stata pronunciata alcuna condanna per un tale crimine o delitto.

⁴ L'apertura di una procedura di risanamento può essere chiesta anche durante la procedura di fallimento secondo gli articoli 190–270.

Art. 338

II. Procedura

¹ I provvedimenti conservativi sono retti dall'articolo 170.

² Il differimento della decisione di aprire la procedura di risanamento in seguito alla presentazione di una domanda di moratoria concordataria è retto dall'articolo 173a.

³ La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata secondo l'articolo 174.

⁴ Il momento dell'apertura del fallimento e la comunicazione delle decisioni giudiziali sono retti dagli articoli 175–176.

⁵ La revoca del fallimento è retta dall'articolo 195.

⁶ La revocazione è retta dagli articoli 285–292.

Art. 339

B. Effetti

¹ L'effetto della procedura sui beni del debitore e sui diritti dei creditori è retto dagli articoli 197–220, fatte salve le seguenti eccezioni:

- a. tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori (massa fallimentare). Per il comune soddisfacimento dei creditori, dal momento dell'apertura della procedura di risanamento sono inoltre prelevati i seguenti beni secondo le regole del pignoramento:
 1. i redditi limitatamente pignorabili secondo l'articolo 93 capoverso 1, dedotte le imposte correnti, e
 2. tutti i rimanenti beni che pervengono al debitore fino alla conclusione o all'interruzione della procedura di risanamento, sempre che siano pignorabili;
- b. l'articolo 266*h* del Codice delle obbligazioni⁴ non è applicabile.

Art. 340

C. Spese

¹ Per la procedura non sono rimosse anticipazioni delle spese.

² Sulla somma ricavata si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dall'apertura, dall'esecuzione e dalla conclusione della procedura di risanamento.

Art. 341

D. Compiti dell'ufficio dei fallimenti I. Determinazione della situazione patrimoniale; avviso ai creditori; amministrazione della massa

¹ Appena l'ufficio dei fallimenti ha ricevuto comunicazione dell'apertura della procedura di risanamento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione secondo gli articoli 223–228.

² Durante l'intera durata della procedura vigono gli obblighi d'informare, di mettere a disposizione e di collaborare secondo gli articoli 222 e 229.

³ L'ufficio dei fallimenti pubblica l'apertura della procedura di risanamento e procede alla grida e alla convocazione dei creditori secondo gli articoli 232–234.

⁴ L'amministrazione del fallimento è retta dagli articoli 235–243. L'ufficio dei fallimenti applica la procedura sommaria (art. 231).

⁵ Riguardo ai beni prelevati secondo l'articolo 339 lettera a l'ufficio dei fallimenti adotta le seguenti misure:

- a. esegue il pignoramento secondo gli articoli 89–97;
- b. adotta le misure cautelari di cui agli articoli 98–104;
- c. avvia la procedura di rivendicazione secondo gli articoli 106–109;
- d. redige l'atto di pignoramento (art. 112).

⁶ L'ufficio dei fallimenti può chiedere all'ufficio d'esecuzione competente per il prelievo di assisterlo nell'adozione delle misure di cui al capoverso 5 e nel calcolo del reddito da prelevare secondo l'articolo 339 lettera a numero 1.

Art. 342

II. Verificazione
dei crediti. Gra-
duatoria dei cre-
ditori

¹ Per la verificazione dei crediti e la graduatoria dei creditori, l'ufficio dei fallimenti applica le regole degli articoli 244–249.

² Un creditore può contestare la graduatoria secondo l'articolo 250.

³ Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla trasmissione della procedura all'ufficio d'esecuzione secondo l'articolo 346. È applicabile l'articolo 251 capoversi 2–5.

Art. 343

III. Piano di risa-
namento

¹ L'ufficio dei fallimenti, con la collaborazione del debitore, forma, oltre alla graduatoria, un piano di risanamento che contiene le seguenti informazioni:

- a. l'inventario dei beni secondo l'articolo 341 capoverso 1;
- b. gli ulteriori beni patrimoniali prelevati dall'ufficio dei fallimenti secondo l'articolo 339 capoverso 1 lettera a;
- c. i futuri proventi, redditi e altri beni del debitore che probabilmente sopravverranno durante la durata della procedura di risanamento;
- d. i passi previsti dal debitore per ottenere proventi, redditi e altri beni; nonché
- e. se ai creditori potrà probabilmente essere distribuita una quota e le modalità di tale distribuzione.

² L'ufficio d'esecuzione competente per il prelievo può essere coinvolto nella formazione del piano di risanamento.

³ Il piano di risanamento è depositato con la graduatoria.

Art. 344

IV. Interruzione
della procedura
di risanamento

¹ L'ufficio dei fallimenti o un creditore può, entro 20 giorni dal deposito del piano di risanamento, chiedere al giudice del fallimento l'interruzione della procedura di risanamento.

² Il giudice del fallimento decide di interrompere la procedura di risanamento se è probabile che le condizioni dell'articolo 337 capoverso 2 o 349 capoverso 3 non siano adempite. Da quel momento la procedura prosegue come procedura di fallimento secondo l'articolo 191 o è sospesa secondo le regole dell'articolo 230.

³ La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata secondo l'articolo 174 capoversi 1 e 3.

Art. 345

V. Prima realizzazione e ripartizione

¹ L'ufficio dei fallimenti procede, conformemente all'articolo 231 capoverso 3 numero 2, alla realizzazione della massa e dei beni prelevati secondo l'articolo 339 lettera a.

² Incassata la somma ricavata da tutta la massa e dai beni prelevati secondo l'articolo 339 lettera a e divenuta definitiva la graduatoria, l'ufficio dei fallimenti compila un primo stato di ripartizione e procede alla ripartizione secondo l'articolo 264.

Art. 346

E. Prelievo
I. Competenza;
durata

¹ Dopo che la graduatoria è divenuta definitiva, l'ufficio dei fallimenti trasmette la procedura all'ufficio d'esecuzione del domicilio del debitore per proseguire il prelievo secondo le regole sul pignoramento.

² L'ufficio d'esecuzione preleva i beni di cui all'articolo 339 lettera a secondo le seguenti disposizioni:

- a. esegue il pignoramento secondo gli articoli 89–97;
- b. adotta le misure cautelari di cui agli articoli 98–104;
- c. avvia la procedura di rivendicazione secondo gli articoli 106–109;
- d. redige l'atto di pignoramento (art. 112).

³ L'ufficio d'esecuzione realizza regolarmente secondo gli articoli 122–143b i beni prelevati e procede alla ripartizione tra i creditori conformemente alla graduatoria e al piano di risanamento.

⁴ Il prelievo dura quattro anni dall'apertura della procedura di risanamento.

Art. 347

II. Passi per ottenere proventi e redditi

¹ Durante la procedura di risanamento il debitore si adopera per ottenere proventi e redditi e presenta regolarmente una relazione all'ufficio incaricato del prelievo.

² L'ufficio incaricato del prelievo può chiedere informazioni agli uffici e autorità dai quali il debitore percepisce prestazioni statali e che verificano i suoi passi per ottenere proventi e redditi.

Art. 348

III. Modifica delle circostanze

¹ L'ufficio incaricato del prelievo chiede al giudice del fallimento di interrompere la procedura di risanamento nei seguenti casi:

- a. i proventi e redditi pignorabili sono inferiori a quanto indicato nel piano risanamento per colpa del debitore;
- b. l'ufficio giudica manifestamente insufficienti i passi del debitore per ottenere proventi e redditi;
- c. si deve procedere al pignoramento per crediti sorti dopo l'apertura della procedura di risanamento oppure l'ufficio ha avuto notizia in altro modo di nuove obbligazioni scoperte che comporterebbero un rifiuto della liberazione dal debito residuo (art. 349 cpv. 3 lett. d).

² Il giudice del fallimento decide di interrompere la procedura di risanamento se è probabile che le condizioni dell'articolo 349 capoverso 3 non siano adempite. Gli effetti della decisione e l'impugnazione sono retti dall'articolo 344 capoversi 2 e 3.

Art. 349

F. Conclusione della procedura di risanamento

I. Liberazione dal debito residuo

¹ Al termine del periodo di prelievo di quattro anni secondo l'articolo 346 capoverso 4 e divenuta definitiva la graduatoria, l'ufficio competente per il prelievo compila lo stato di ripartizione, invia ai creditori un rapporto sullo svolgimento del prelievo e sul debito residuo e impartisce loro un termine per esprimersi sull'adempimento delle condizioni per la liberazione dal debito residuo.

² Alla scadenza del termine di cui al capoverso 1, l'ufficio competente per il prelievo trasmette al giudice del fallimento la graduatoria, il piano di risanamento, lo stato di ripartizione, il rapporto sullo svolgimento del prelievo e i pareri dei creditori.

³ Il giudice del fallimento pronuncia la chiusura della procedura di risanamento e la liberazione dal debito residuo se:

- a. il debitore durante la procedura ha adempiuto i suoi obblighi d'informare, di mettere a disposizione, di collaborare e di riferire;

- b. i passi del debitore per ottenere proventi e redditi non sono stati manifestamente insufficienti;
- c. il debitore non è stato condannato per delitti o crimini nel fallimento o nell'esecuzione per debiti secondo gli articoli 163–171 del Codice penale⁵, in ragione di atti od omissioni avvenuti fino a cinque anni prima dell'apertura della procedura e alcun siffatto procedimento penale è pendente contro di lui; e
- d. durante la procedura non sono sorti nuovi crediti che il debitore non è probabilmente in grado di soddisfare tempestivamente con i suoi mezzi.

⁴ Il giudice designa i crediti in graduatoria esclusi dalla liberazione dal debito residuo secondo l'articolo 350a.

⁵ In caso di rifiuto della liberazione dal debito residuo si applicano le regole sull'interruzione della procedura di risanamento di cui all'articolo 344 capoverso 2.

⁶ La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata secondo l'articolo 174 capoversi 1 e 3. Per il resto, alla chiusura della procedura e ai beni scoperti successivamente si applicano gli articoli 268–269.

Art. 350

II. Effetti

¹ La liberazione dal debito residuo comprende tutti i crediti sorti prima dell'apertura della procedura di risanamento, a prescindere dalla loro insinuazione.

² Essa comprende anche le spese della procedura di risanamento non coperte nel momento della liberazione dal debito residuo.

³ I crediti da cui il debitore è liberato non possono più essere fatti valere in giustizia.

⁴ I diritti dei creditori contro i coobbligati come condebitori, fideiussori e obbligati in via di regresso del debitore non sono pregiudicati dalla liberazione dal debito residuo. Il debitore è tuttavia liberato nei confronti dei coobbligati nel medesimo modo che nei confronti dei creditori.

⁵ Su richiesta i creditori ricevono un attestato che indica l'importo perso dei loro crediti.

Art. 350a

III. Eccezioni

¹ Sono esclusi dalla liberazione dal debito residuo:

- a. le multe, le pene pecuniarie e le sanzioni amministrative finanziarie sempreché abbiano uno scopo penale;

⁵ RS 311.0

- b. i crediti di riparazione;
- c. i contributi di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia nella misura in cui non sono passati all'ente pubblico (art. 131a cpv. 2, 289 cpv. 2 e 329 cpv. 3 CC⁶);
- d. i crediti per la restituzione di prestazioni dell'aiuto sociale, fatti salvi i contributi di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia passati all'ente pubblico;
- e. i crediti per la restituzione di prestazioni delle assicurazioni sociali indebitamente percepite.

² Per l'ammontare rimasto scoperto dei crediti esclusi dalla liberazione dal debito residuo è rilasciato un attestato di carenza di beni secondo gli articoli 265–265b.

Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ La procedura concordataria è retta dal diritto anteriore se la domanda di moratoria è stata presentata prima dell'entrata in vigore della modifica del

² Dall'entrata in vigore delle disposizioni sulla procedura di fallimento per persone fisiche sotto forma di procedura di risanamento, le disposizioni del nuovo diritto si applicano anche ai crediti sorti prima di tale data.

II

La legge federale del 24 marzo 2006⁷ sulla radiotelevisione (LRTV) è modificata come segue:

Art. 69e cpv. 2 secondo periodo

² ... Al riguardo ha i seguenti compiti e competenze:

- a. può eliminare l'opposizione in una procedura d'esecuzione secondo l'articolo 79 della legge federale dell'11 aprile 1889⁸ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) ed è considerato autorità amministrativa ai sensi dell'articolo 80 capoverso 2 numero 2 LEF;
- b. può accettare il concordato in caso di procedura concordataria giudiziaria (art. 305 LEF). Per il resto, l'estinzione e l'esecuzione del credito per il canone sono rette dalle disposizioni della LEF sul concordato o sul fallimento;

⁶ RS 210

⁷ RS 784.40

⁸ RS 281.1

- c. può accettare un concordato extragiudiziale o un appuramento bonale dei debiti mediante trattative private se vi ha aderito anche la maggioranza dei creditori della stessa classe e i crediti che rappresentano costituiscono almeno la metà dell'insieme dei crediti della 3^a classe (art. 219 LEF). La parte del canone non coperta è considerata condonata.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

«\$\$\$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione: Walter
Thurnherr